

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 17-30 aprile 2021

Dal 17 al 30 aprile 2021 ci sono alcune importanti appuntamenti con il Fisco oltre a quelli periodici. In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze, tutte del 30 aprile:

- versamento del secondo o unico acconto delle imposte dovute in base alle dichiarazioni dei redditi e IRAP da parte di chi ha beneficiato della proroga prevista dal c.d. Decreto "Ristori";
- presentazione della dichiarazione IVA 2021;
- presentazione dell'istanza di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre utilizzando il nuovo modello IVA TR;
- invio dell'esterometro del primo trimestre;
- invio della comunicazione, relativa al primo trimestre, dei dati delle vendite a distanza facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.

20 MARTEDÌ

IVA

Soggetti che hanno aderito al MOSS – Dichiarazione e versamento Iva

Attività - Presentazione in forma telematica, di apposita dichiarazione, relativa al primo trimestre, al fine di assolvere l'adempimento previsto dall'art. 74-quinquies, comma 6, D.P.R. n. 633/1972.

Entro lo stesso termine va effettuato il versamento dell'IVA trimestrale.

Soggetti obbligati - Soggetti che aderiscono al regime facoltativo Moss per servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici prestati a persone che non sono soggetti passivi Iva (B2C) stabiliti in altri Stati membri.

Modalità - Il soggetto registrato, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, deve presentare, anche in mancanza di operazioni, la dichiarazione Iva Moss compilando l'apposito schema online.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione del numero identificativo Iva, del periodo di riferimento, della valuta utilizzata e delle prestazioni effettuate, suddivise per ciascuno Stato membro del consumatore.

Dalla dichiarazione trimestrale devono risultare, tra l'altro, l'ammontare delle prestazioni di servizi effettuate, le aliquote applicate in relazione allo Stato membro di domicilio o residenza dei committenti e l'IVA dovuta in ciascuno Stato. In assenza di operazioni, la dichiarazione va, comunque, presentata con saldo pari a zero.

Il versamento dell'imposta risultante dalla dichiarazione va fatto:

- 1) per i soggetti registrati al Regime Ue, accedendo alla propria area riservata e seguendo le istruzioni ivi fornite, con addebito sul proprio conto corrente postale o bancario;
- 2) per i soggetti registrati al Regime non Ue e per quelli che non sono in possesso di conto bancario o postale in Italia, mediante bonifico su un conto aperto presso la Banca d'Italia, il cui codice Iban è disponibile sul Portale Moss.

IMPOSTE INDIRETTE

Imposta di bollo su fatture elettroniche

Attività - Versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell'anno.

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni (art. 26 D.L. n. 23/2020):

a) per il primo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia inferiore a 250 euro;

b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

Soggetti obbligati - Soggetti obbligati all'emissione di fatture elettroniche soggette all'imposta di bollo.

Modalità - Il pagamento può essere effettuato, tramite l'apposito servizio messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con addebito sul proprio conto corrente bancario o postale. In alternativa, può essere generato il modello F24 già precompilato, per poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni della risoluzione n. 42/E/2019, che ha istituito i seguenti codici tributo:

- "2521" denominato "Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre – art. 6 decreto 17 giugno 2014".

26 LUNEDÌ

IVA

Elenchi Intrastat – Periodicità mensile**Attenzione**

La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi a marzo (soggetti mensili).

Da segnalare che:

- ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE;

- non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute.

Devono essere presentati ai soli fini statistici:


- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro;

- gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quarter) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro.

Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.

Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento mensile.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.

IVA	<p>Elenchi Intrastat – Periodicità trimestrale</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 25 aprile e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Presentazione degli elenchi riepilogativi (Intrastat) relativi al primo trimestre (soggetti trimestrali).</p> <p>Da segnalare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ai fini fiscali, permane soltanto l'obbligo di trasmissione degli elenchi riepilogativi concernenti le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese nei confronti di soggetti UE; - non vanno presentati gli elenchi riepilogativi – aventi periodi di riferimento a partire da tale data – concernenti gli acquisti intracomunitari di beni e le prestazioni di servizi ricevute. <p>Devono essere presentati ai soli fini statistici:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di beni (Modello INTRA 2bis) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 200.000 euro; - gli elenchi riepilogativi relativi agli acquisti di servizi (Modello INTRA 2quater) qualora l'ammontare totale trimestrale di detti acquisti sia, per almeno uno dei quattro trimestri precedenti, uguale o superiore a 100.000 euro. <p>Inoltre, per gli elenchi riepilogativi relativi alle cessioni di beni (Modello INTRA 1bis), la compilazione è facoltativa per i soggetti che presentano detti elenchi con periodicità mensile, che non hanno realizzato in alcuno dei quattro trimestri precedenti, cessioni intracomunitarie di beni per un ammontare totale trimestrale uguale o superiore a 100.000 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori intracomunitari (iscritti al Vies) tenuti all'adempimento trimestrale.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica all'Agenzia delle dogane tramite il servizio Telematico Doganale E.D.I.-Electronic Data Interchange oppure all'Agenzia delle entrate degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi intracomunitarie.</p>
------------	---

28 MERCOLEDÌ**TASSE E
IMPOSTE
VARIE****Prelievo erariale unico apparecchi da intrattenimento**

Attività - Versamento della terza rata del II periodo contabile (marzo-aprile), pari al 25% del tributo dovuto per il VI periodo contabile (novembre-dicembre) dell'anno precedente.

Soggetti obbligati - Esercenti attività di intrattenimento (concessionario di rete) ai quali Aams-Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato ha rilasciato il nulla osta per gli apparecchi e i congegni da divertimento per il gioco lecito.

Modalità - Il pagamento deve essere eseguito, utilizzando il Modello F24, esclusivamente in via telematica, specificando il codice tributo: "5156-prelievo erariale unico ed interessi – Il periodo contabile – sugli apparecchi e congegni da gioco di cui all'art. 110, c. 6, del TULPS (ris. n. 239/E del 6/09/2007)".


30 VENERDÌ**IMPOSTE DIRETTE****Bonus autotrasportatori per consumi gasolio 1° trimestre**

Attività - Gli esercenti attività di autotrasporto possono fruire del bonus fiscale relativo ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell'anno in corso, mediante la presentazione di un'apposita dichiarazione.

Soggetti obbligati - Hanno diritto al beneficio fiscale:

	<ul style="list-style-type: none"> • gli esercenti l'attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate; • gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione; • le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 Consiglio, del 16 marzo 1992 (rego1992031600684), e successive modificazioni, e al citato D.Lgs. n. 422 del 1997; • gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone. <p>Modalità - L'istanza va presentata, alternativamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • in formato cartaceo (anche utilizzando l'apposito software messo a disposizione sul sito web delle dogane; in tal caso, vanno consegnati contestualmente la dichiarazione e i relativi dati salvati su apposito supporto informatico: CD-rom, DVD, pen drive USB); • in via telematica (per i soggetti già abilitati al Servizio Telematico Doganale – E.D.I.; quest'ultimo obbligatorio per gli autotrasportatori comunitari). <p>Per la predisposizione dei file relativi alle dichiarazioni da inviare a mezzo del servizio telematico, l'Agenzia precisa che è possibile:</p> <ul style="list-style-type: none"> • utilizzare il software, presente sul sito delle Dogane <p>oppure</p> <ul style="list-style-type: none"> • fare riferimento al "tracciato record", pubblicato sul sito delle Dogane per predisporre autonomamente i file da inviare.
COMUNICAZIONI	<p>Comunicazione periodica intermediari finanziari</p> <p>Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.</p> <p>Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.</p>
COMUNICAZIONI	<p>Soggetti che effettuano operazioni in oro</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.</p> <p>Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.</p> <p>Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.</p>
COMUNICAZIONI	<p>Comunicazione compensi riscossi – Strutture sanitarie private</p> <p>Attività - Termine ultimo per la trasmissione del modello di comunicazione dei compensi complessivamente riscossi nell'anno precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenute all'adempimento le strutture sanitarie private assoggettate alla riscossione accentrata dei compensi.</p>

	<p>Modalità - La trasmissione avviene esclusivamente in via telematica.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Acconto seconda rata IRAP 2020 – Sospensione Decreto “Ristori”</p> <p>Attività - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRAP dovuta.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “3813-IRAP acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Acconto seconda rata IRPEF 2020 – Sospensione Decreto “Ristori”</p> <p>Attività - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRPEF dovuta.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “4034-IRPEF acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>
<p>DICHIARAZIONI</p>	<p>Acconto seconda rata IRES 2020 – Sospensione Decreto “Ristori”</p> <p>Attività - Pagamento del secondo o unico acconto dell'IRES dovuta.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.</p> <p>Modalità - Il pagamento deve essere eseguito utilizzando il modello F24 con il seguente codice tributo: “2002-IRES acconto seconda rata o acconto in unica soluzione”.</p>

	<i>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</i>
DICHIARAZIONI	<p>Dichiarazione IVA – Presentazione telematica</p> <p>Attività - Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2021 relativa l'anno d'imposta 2020.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.</p> <p>Modalità - La dichiarazione Iva, da presentare in via telematica all'Agenzia delle Entrate, può essere trasmessa secondo una delle seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> • direttamente dal contribuente, tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate; • tramite intermediari abilitati (professionisti, associazioni di categoria, CAF, altri soggetti abilitati).
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Imposta di bollo – Dichiarazione assegni circolari</p> <p>Attività - Dichiarazione ai fini dell'imposta di bollo inerente agli assegni circolari del primo trimestre dell'anno.</p> <p>Soggetti obbligati - Aziende ed istituti di credito.</p> <p>Modalità - Le aziende e gli istituti di credito autorizzati ad emettere assegni circolari, devono procedere, al fine della liquidazione dell'imposta di bollo dovuta, alla presentazione all'ufficio dell'Agenzia delle entrate (ex-Ufficio del registro) della dichiarazione inerente agli assegni predetti in circolazione nel corso del trimestre solare precedente.</p>
IVA	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
IVA	<p>Rimborso Iva infrannuale</p> <p>Attività - Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito Iva relativo al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - I contribuenti Iva che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.</p> <p>Modalità - Il modello Iva TR deve essere presentato telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente o tramite intermediari abilitati.</p> <p> Cosa cambia</p> <p>E' stato predisposto un nuovo modello IVA TR aggiornato per tenere conto della nuova percentuale di compensazione prevista dal D.M. 5 febbraio 2021</p>

COMUNICAZIONI	<p>Comunicazione mensile dati fatture transfrontaliere – Estero-metro</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle fatture transfrontaliere emesse e ricevute, delle note di variazione e delle bollette doganali, relative al primo trimestre.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono obbligati alla trasmissione dei dati gli operatori IVA obbligati all'emissione della fatturazione elettronica.</p> <p>L'obbligo riguarda, in particolare, le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato.</p> <p>Sono esclusi i soggetti in regime forfetario e quelli nel regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile.</p> <p>Modalità - La comunicazione riguarda tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento e quelle ricevute e registrate, ivi comprese le bollette doganali, da e verso soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato nonché i dati delle relative variazioni.</p> <p>La trasmissione avviene con modalità telematiche.</p>
COMUNICAZIONI	<p>Comunicazione dati vendite a distanza</p> <p>Attività - Invio dei dati delle vendite a distanza, relativa al primo trimestre dell'anno, facilitate tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi.</p> <p>Soggetti obbligati - Persone fisiche o enti, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, che, agendo nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni, facilitano le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all'interno dell'Unione europea, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Tasse automobilistiche</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di marzo.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
TASSE E IMPOSTE VARIE	<p>Assicurazioni – Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di marzo nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
IMPOSTE INDIRETTE	<p>Imposta di bollo su documenti informatici</p>

Attività - Versamento dell'imposta di bollo su atti, documenti e registri informatici.

Soggetti obbligati - Soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che emettono e tengono atti, documenti e registri con modalità informatiche.

Modalità - Il versamento avviene in modalità telematiche tramite Modello F24 con il codice tributo 2501.

SCADENZE AGGIORNATE AL 14 APRILE 2021

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Versamento secondo o unico acconto imposte – Le novità per i soggetti colpiti dalla crisi da Covid-19

In base a quanto previsto dal c.d. Decreto "Ristori" (D.L. n. 137/2020) è stato possibile posticipare al 30 aprile 2021 il versamento del secondo o unico acconto delle imposte sui redditi e IRAP per le imprese con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.

La proroga si applica inoltre alle attività oggetto delle misure restrittive del D.P.C.M. del 3 novembre 2020 e a quelle operanti nelle zone rosse, nonché per i ristoranti in zona arancione, a prescindere dal volume di fatturato e dall'andamento dello stesso.

Soggetti interessati

Come anticipato, hanno beneficiato della proroga:

1) i **soggetti ISA** che:

1.1) hanno subito un calo di fatturato primo semestre 2020 su primo semestre 2019 di almeno il 33%, ovunque esercitino l'attività;

1.2) non hanno subito il calo di fatturato, ma rientrano in uno dei codici Ateco elencati nell'Allegato 1 o 2 al D.L. "Ristori-bis" (D.L. n. 149/2020, poi confluito nel decreto "Ristori") e hanno domicilio fiscale o sede in un regione rossa;

1.3) non hanno subito il calo di fatturato ma esercitano l'attività di gestione di ristoranti con domicilio fiscale o sede in una regione arancione;

2) i **soggetti non ISA**:

2.1) ovunque dislocati, con ricavi o compensi 2019 non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;

2.2) con sede nelle zone rosse, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che operano nei settori economici individuati nei due allegati (Allegato 1 e Allegato 2) del decreto "Ristori-bis";

2.3) con sede nelle zone arancioni, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, che gestiscono ristoranti.

Inoltre, con il c.d. Decreto "Ristori-quater" (D.L. n. 157/2020, anch'esso confluito nel Decreto "Ristori") è stata prevista una più ampia proroga per le imprese non interessate dagli ISA, ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.

Anche per queste imprese il termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP è prorogato al 30 aprile 2021.



Attenzione

La proroga riguarda anche:

- i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
- i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
- i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l'attività nel corso del periodo d'imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell'attività).

Imposte interessate

Si ricorda che, per il 2020, la scadenza per il versamento del secondo o unico acconto per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) era fissata al 10 dicembre.

Per i soggetti sopra evidenziati, tale termine è slittato al 30 aprile 2021.

Sono interessati alla proroga i **termini di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP**, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Inoltre, vi rientrano anche i **versamenti relativi all'acconto delle imposte sostitutive dell'IRPEF e dell'IRES**.

Si ricorda anche che, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice nonché per i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale assoggettate a ISA, i versamenti di acconto sono effettuati, in 2 rate ciascuna nella misura del 50% (art. 58, D.L. n. 124/2019).

Godono della riduzione i contribuenti che, contestualmente:

- esercitano, in forma di impresa o di lavoro autonomo, le attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA, prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo decreto ministeriale di approvazione;
- applicano il regime forfetario agevolato o il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
- determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari;
- ricadono nelle altre cause di esclusione dagli ISA (ris. 12 novembre 2019, n. 93/E).

La riduzione riguarda anche alcune tipologie di **imposte sostitutive e particolari** e cioè:

- l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dai contribuenti che si avvalgono di forme di determinazione del reddito con criteri forfetari, come sopra indicato;
- la cedolare secca sul canone di locazione;
- l'IVIE;
- l'IVAFE.